

Itàlia

Codice Penale

LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE

TITOLO II - Delle pene

Capo III - Delle pene accessorie, in particolare

Articolo 28 - Interdizione dai pubblici uffici

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea (77, 79; cpp 662).

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, **priva il condannato:**

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico ;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale (357) o d'incaricato di pubblico servizio (358);

3) dell'ufficio di tutore (cc 346 ss.) o di curatore (cc 392, 424, 528), anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura (564, 569, 609-novies); (1)

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; (1)

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

La interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante

l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. (1)

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

(1) La Corte Cost. ? sent. 13/1/1966, n. 3 ? ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, n. 5 e del comma 3 del presente articolo «limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro». Successivamente, la Corte Cost. ? sent. 19/7/1968, n. 113 ? ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, n. 5 «per quanto attiene alle pensioni di guerra».

Articolo 29 - Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine (102) o di professionalità (105) nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere (108), importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (33).